



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 21/10/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 19 luglio 2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 settembre 2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 880,16 a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);
- la restituzione di € 173,06 a titolo di commissioni di estinzione;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione del contratto;
- il riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo;
- la rifusione delle spese di assistenza difensiva e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo:



- che nel contesto comunitario, la sentenza c.d. Lexitor, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla successiva sentenza del 9 febbraio 2023 (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Saggiunge che tale pronuncia ha attuato una overruling tacita della sentenza Lexitor, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quest'ultima, con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso, stabilendo che i principi sanciti con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario devono essere estesi anche alle altre tipologie di contratti di credito ai consumatori disciplinate dalla direttiva 2008/48;
- che tali principi sono stati accolti anche dalla più recente giurisprudenza di merito che ne ha riconosciuto la portata limitante relativamente ai costi oggetto di rimborso in favore del cliente in caso di estinzione anticipata;
- che la normativa nazionale e quella comunitaria convergono sul rispetto delle norme civilistiche che attengono all'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e all'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.);
- che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6 bis introdotto nel DPR 180/50 nel 2012) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- l'infondatezza della richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione di natura up front, volte a remunerare l'attività dell'intermediario del credito intervenuto ai fini della conclusione del contratto;
- l'infondatezza della domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle spese di istruttoria, relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto;
- la non rimborsabilità delle commissioni di estinzione e delle quote trattenute in eccedenza;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto, chiede all'Arbitro di rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 2.181,72 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni



immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L’applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

Nel caso di specie, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il consolidato orientamento in materia, riscontra la natura up front sia delle spese di istruttoria, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito, sia delle commissioni di intermediazione del credito (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 501/2024; 490/2024; e 5594/23), risultando in atti il conferimento dell’incarico sottoscritto dal ricorrente con l’indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,14%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 495,00	€ 292,88	€ 183,82	<input type="radio"/>	€ 183,82
<input type="radio"/>	commissioni intermediazi (up front)	€ 992,60	€ 587,29	€ 368,61	<input type="radio"/>	€ 368,61
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 552
interessi legali	si

Inoltre, non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso della commissione di anticipata estinzione. Difatti, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l’erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00, deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021; Coll. Bari, decisione n. 6329/23).

Infine, non può trovare accoglimento neppure la richiesta del ricorrente di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione", in quanto il medesimo non versa in atti documentazione a supporto di tale pretesa e risulta incontestata la dichiarazione effettuata dall'intermediario in sede di controdeduzioni secondo la quale non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 552,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI